

Professionista al 50 per cento di una Srl operante nello stesso settore. Confermata la decadenza dal forfetario a partire dal 2020

In tema di requisiti per l'applicazione del regime cd. forfetario, ai sensi della lettera d), del comma 57, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall'articolo 1, comma 9, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, costituisce causa ostativa il possesso di quota pari al 50 per cento di una società, che svolge una attività riconducibile nella medesima sezione ATECO del contribuente. Integrata la causa ostativa, il contribuente decadrà dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020, ferma restando, in ogni caso, l'applicabilità del regime forfetario nel periodo d'imposta 2019. Peraltro, il possesso della partecipazione non comporterà la decadenza nemmeno nel 2020, se il contribuente non effettuerà cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla S.r.l. "controllata".

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 11 del 2019

In questo numero:

Il modello "Redditi 2019-PF" fascicoli 1, 2 e 3, con le

relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2019 per il periodo d'imposta 2018

I modelli e le istruzioni tengono conto delle modifiche apportate dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2019, prot. n. 125594/2019.

Scontrino elettronico: in Gazzetta il decreto Mef che individua gli esoneri dall'obbligo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2019, il decreto Mf che indica gli esoneri all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati degli incassi giornalieri (cosiddetto scontrino elettronico) per i soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate, previsto dalla Legge di Bilancio 2019. L'obbligo di emettere lo scontrino elettronico dal 1° luglio 2019 riguarda solo i soggetti con un volume d'affari superiore a 400.000 euro. A partire dal primo gennaio 2020 l'obbligo sarà esteso a tutti i commercianti al minuto e soggetti assimilati e, dalla stessa data, partirà anche la lotteria dei corrispettivi. Il decreto esonera dall'obbligo di emissione dello scontrino elettronico tutti i soggetti che, in base alla legislazione vigente, sono fuori dal perimetro di certificazione dei corrispettivi, confermando quindi gli esoneri dalla certificazione fiscale attualmente esistenti. Tra questi, tabaccaia, giornali, venditori di prodotti agricoli e chi presta servizi di telecomunicazione,

radiodiffusione e di trasporto pubblico di persone e veicoli. Inoltre, sono esonerati, fino al 31 dicembre 2019, i soggetti che effettuano operazioni marginali, cioè quelle che non superano l'1% del volume d'affari complessivo realizzato nel 2018, e le cessioni e prestazioni effettuate su mezzi di trasporto in viaggi internazionali (ad esempio le navi da crociera); questi soggetti continueranno a certificare queste operazioni marginali in modalità cartacea.

Cedolare secca. Ammesse al regime sostitutivo le locazioni di immobili di categoria catastale C/1 stipulati con conduttori persone fisiche o società che svolgono attività commerciali

Possono accedere al regime della cedolare secca anche le locazioni di immobili di categoria catastale C/1 stipulati con conduttori, sia persone fisiche che soggetti societari, che svolgono attività commerciale. Resta ferma, invece, per quanto attiene alla figura del locatore, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sugli immobili, la condizione che lo stesso sia una persona fisica che non agisca nell'esercizio dell'attività d'impresa o di arti e professioni. Questa in sintesi la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 50/E del 17 maggio 2019.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 9/10 del 2019



ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

[Clicca qui per estendere il tuo abbonamento "Anteprima online"](#)

È gratis per gli abbonati a "Finanza & Fisco".

REGISTRATI SUBITO!

Speciale Modulistica 2019

Il modello "Redditi 2019-PF" fascicoli 1, e 2 con le

relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2019 per il periodo d'imposta 2018

Le istruzioni sono integrate dai *link* alle circolari e risoluzioni richiamate.

Fascicolo 1 (aggiornato al 10 aprile 2019)

Modello base

Fascicolo 2 (aggiornato al 10 aprile 2019)

Riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili

I [modelli e le istruzioni](#) tengono conto delle modifiche apportate dal [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 aprile 2019, prot. n. 85457/2019](#).

Il Fascicolo 3 (aggiornato al 10 maggio 2019), “riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili” sarà pubblicato nel prossimo numero [\(n. 11 del 2019\)](#)

[Clicca qui, per prelevare il modello “Redditi 2019-PF” intero con le relative istruzioni](#)

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 8 del 2019

In questo numero:

Speciale – Decreto legge “Crescita” 2019

Il numero è integralmente dedicato al D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (in vigore dal 1° maggio 2019), nel quale è previsto il ritorno del super ammortamento per i beni strumentali nuovi, il restyling della mini Ires per gli utili reinvestiti, modifiche della disciplina del Patent box con l'introduzione della facoltà usufruire dell'agevolazione mediante determinazione diretta, ampliamento degli incentivi per le misure antisismiche e l'estensione della rottamazione delle cartelle agli enti locali. In pratica con quest'ultima novella, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni potranno disporre l'esclusione delle sanzioni relative alle proprie entrate (anche tributarie) non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati negli anni dal 2000 al 2017 dai suddetti enti e dai concessionari della riscossione. Infine, prevista la riformulazione della disciplina di trasparenza delle erogazioni pubbliche e la concessione alle piccole e medie imprese esistenti al 1° gennaio 2019, per il periodo d'imposta in corso al 1° maggio 2019, di un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali.

**Commercialista che
“collabora” con la società
della moglie. Esclusa la
decadenza dal regime
forfetario se le attività non
sono nella stessa sezione
Ateco**



In tema di requisiti per l'applicazione del regime cd. forfetario, configura controllo indiretto di società a responsabilità limitata di cui alla lettera d) del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 la circostanza che il coniuge partecipi con una quota dell'80 per cento alla S.r.l. di famiglia, di cui il contribuente è anche membro del consiglio di amministrazione. Tuttavia, la causa ostativa di cui alla citata lettera d) non si realizza qualora, in linea con i [codici ATECO](#) formalmente dichiarati, l'attività in fatto esercitata dalla società a responsabilità limitata controllata indirettamente è riconducibile ad una [sezione ATECO](#) differente rispetto a

quella cui è riconducibile l'effettiva attività esercitata del contribuente. Lo precisa l'Agenzia delle entrate nella [risposta ad interpello n. 137 del 13 maggio 2019](#).

Tuttavia, si evidenzia che il mero riferimento alle [sezioni di ATECO](#) può comportare, come nel caso di specie, che due attività appartenenti a sezioni diverse (M – *Attività professionali, scientifiche e tecniche* e J – *Servizi di informazione e comunicazione*) siano in realtà molto simili.

Classificazione delle attività economiche

Adozione della tabella ATECO 2007: la classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007: «Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate»](#)

[Tabella dei titoli a sei cifre della classificazione delle attività economiche \(ATECO 2007\)](#)

[Tavola di raccordo tra ATECOFIN 2004 e ATECO 2007](#)

Il professionista in regime

di vantaggio che supera la soglia di permanenza per più del 50% può transitare in quello forfettario già dall'anno del superamento

Il libero professionista in regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98 del 2011 che supera la soglia di permanenza per più del 50%, può transitare direttamente al regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 già dall'anno del superamento. In tale ipotesi, il reddito imponibile per tutto il 2019 andrà determinato applicando le sole disposizioni del regime forfettario. Non trova pertanto applicazione la disposizione di cui comma 111 della legge n. 244 del 2007 che obbligava coloro che uscivano dal regime dei minimi per superamento dei limiti di ricavi di oltre il 50 per cento, all'applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni. Tale vincolo, infatti, era stato dettato prima dell'entrata in vigore del regime dei forfettari che costituisce il regime naturale per tutti coloro che ne possiedono le caratteristiche.

Società e le associazioni sportive dilettantistiche:

come accedere alla definizione agevolata delle liti fiscali

Società e le associazioni sportive dilettantistiche ex art. 90 della legge n. 289/2002 in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, iscritte nel registro del CONI alla data del 31 dicembre 2017. Sono queste le destinatarie della nuova guida del Fisco pubblicata oggi nel sito internet delle Entrate. La pubblicazione spiega, la particolare tipologia di definizione agevolata delle liti pendenti, prevista dall'articolo 7 del decreto legge n. 119/2018. [Link alla guida: "Società e associazioni sportive dilettantistiche: la definizione agevolata delle liti pendenti"](#) – Aggiornamento maggio 2019

**Attività inquadrate nella
medesima sezione ATECO: per
l'anno 2019, l'imprenditore
individuale e
socio/liquidatore al 60% di
Srl applica il forfettario.**

Decadenza dal regime solo dal periodo d'imposta 2020

In tema di requisiti per l'applicazione del regime cd. forfetario, ai sensi della lettera d) comma 57 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall'articolo 1, comma 9, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, costituisce causa ostativa il possesso di quota pari al 60 per cento di una società srl di cui il contribuente è anche liquidatore, che svolge una attività riconducibile nella medesima sezione ATECO del contribuente. Integrata la causa ostativa, il contribuente decadrà dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1, ferma restando comunque l'applicabilità del regime forfetario nel periodo d'imposta 2019.

Commercialista socio al 50% di Stp srl con attività inquadrata nella medesima sezione ATECO della società partecipata. Decadenza dal regime forfetario solo dal periodo d'imposta 2020

In tema di requisiti per l'applicazione del regime cd. forfetario, ai sensi della lettera d), comma 57, dell'articolo

1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall'articolo 1, comma 9, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, costituisce causa ostativa il possesso di quota pari al 50 per cento di una società tra professionisti (Stp), di cui il contribuente è anche amministratore, che svolge una attività riconducibile nella medesima sezione ATECO del contribuente. Integrata la causa ostativa, il contribuente decadrà dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1, ferma restando comunque l'applicabilità del regime forfetario nel periodo d'imposta 2019.

Stp srl “di famiglia” e professionista con attività inquadrate nella medesima sezione ATECO. Decadenza dal regime forfetario solo dal periodo d'imposta 2020

In tema di requisiti per l'applicazione del regime cd. forfetario, ai sensi della lettera d), comma 57, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall'articolo 1, comma 9, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, costituisce causa ostativa la detenzione di quota pari al 20 per cento di una società tra professionisti (Stp) “Familiare” (i genitori del professionista detengono il 60% delle quote) costituita nella forma della società a responsabilità limitata, di cui il contribuente è anche

presidente del consiglio di amministrazione, che svolge una attività riconducibile nella medesima sezione ATECO del contribuente. Integrata la causa ostativa, il contribuente decadrà dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1, ferma restando comunque l'applicabilità del regime forfetario nel periodo d'imposta 2019.

Regime forfettario. Applicabile in presenza di duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) senza modifiche sostanziali fino allo scadere del periodo di sorveglianza

Confermata, la linea interpretativa contenuta nella circolare 9/E del 10 aprile 2019, con la quale è stato chiarito che “nella particolare ipotesi in cui, prima dell'entrata in vigore della lettera d-bis) (n.d.r. dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) in esame, il contribuente conseguiva sia redditi di lavoro autonomo (o d'impresa) sia redditi di lavoro dipendente (o assimilati) nei confronti del medesimo datore di lavoro, la causa ostativa in esame non potrà trovare applicazione se i due rapporti di lavoro persistono senza modifiche sostanziali per l'intero periodo di sorveglianza. In tal caso, non può verificarsi alcuna

trasformazione di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo che la causa ostativa intende evitare, permanendo immutato l'assetto negoziale antecedente la modifica normativa", con l'ulteriore precisazione che, "qualora il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) dovesse subire durante il periodo di sorveglianza modifiche sostanziali volte a traslare una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo per poter usufruire sulla maggiore quota di redditi di lavoro autonomo del regime forfetario, si applicherà la causa ostativa in esame che comporterà la fuoriuscita dal regime forfetario nel periodo d'imposta successivo a quello in cui si verifica il mutamento sostanziale".

Informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche: Assonime – CN sulle novità del “Decreto crescita”

Nell'articolo 35 del decreto legge n. 34/2019 ('Decreto crescita'), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019, è introdotta una riformulazione della disciplina di trasparenza delle erogazioni pubbliche contenuta nell'articolo 1, commi 125-129 della legge n. 124/2017.

La preesistente normativa era stata analizzata nella circolare Assonime n. 5 del 22 febbraio 2019 e nel documento "L'informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche o soggetti a queste equiparati" del Cndcec del 15 marzo 2019. Entrambi i documenti avevano evidenziato i problemi

interpretativi ed applicativi generati dalla scarsa chiarezza del testo normativo, l'inadeguato coordinamento con le altre disposizioni vigenti e il carattere del tutto sproporzionato delle sanzioni previste in caso di inadempimento degli obblighi. La riformulazione delle previsioni normative effettuata nel decreto crescita risponde alle preoccupazioni espresse e chiarisce in molti casi questioni importanti in una prospettiva di semplificazione e razionalizzazione della disciplina. Assonime e Cndcec hanno ora redatto una nota congiunta con la quale illustrano la struttura della disciplina delle erogazioni pubbliche come riformulata dal decreto crescita e le principali novità che riguardano, in particolare, l'ambito oggettivo di applicazione degli obblighi di trasparenza delle erogazioni ricevute e il regime sanzionatorio.

Le relazioni del “Decreto crescita”

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1807

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CONTE)

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TRIA)

E DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(DI MARO)

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione
di specifiche situazioni di crisi

Presentato il 30 aprile 2019

Le relazioni ([illustrativa](#) e [tecnica](#)) allegate al disegno di legge (A.C. n. 1807) presentato il 30 aprile 2019 alla Camera dei Deputati, recante: «*Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*»

[Link al testo della relazione illustrativa al DDL \(A.C. 1807\)](#) – Disegno di legge, recante: «*Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*»

[Link al testo della relazione tecnica al DDL \(A.C. 1807\)](#) – Disegno di legge, recante: «*Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*»

[Link al testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»](#). (In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 100 del 30 aprile 2019). **In vigore dal 1° maggio 2019**

Tutto pronto per l'invio del 730. Per il click definitivo c'è tempo fino al 23 luglio o

fino al 30 settembre se si usa Redditi

In poco più di due settimane 1,2 milioni di cittadini hanno visualizzato la propria dichiarazione dei redditi precompilata per consultare i dati caricati dal Fisco e tenersi pronti alla “fase due”, per un totale di 1,7 milioni di accessi. Da oggi (2 maggio 2019) è possibile, infatti, accettare o modificare e inviare il 730/2019 e intervenire sul modello Redditi, che potrà essere trasmesso a partire dal 10 maggio. Dal 15 aprile, giorno in cui l'Agenzia delle Entrate, con il supporto del partner tecnologico Sogei, ha reso disponibili i modelli in modalità di consultazione, i più attivi in termini assoluti sono stati i contribuenti della Lombardia (in 289mila hanno già visualizzato la dichiarazione), seguiti da quelli del Lazio (162mila) e del Piemonte (115mila). Mancano ancora più di due mesi e mezzo alla prima scadenza: per l'invio definitivo, infatti, c'è tempo fino al 23 luglio se si utilizza il 730 e fino al 30 settembre 2019 se si usa Redditi. Sul canale YouTube dell'Agenzia, “Entrate in video”, è da oggi disponibile un nuovo tutorial che spiega tutti i passi da seguire per inviare la precompilata.

Credito d'imposta R&S. Novità in tema di certificazione della documentazione

contabile

A seguito delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2019 sulla disciplina del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo, di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 e successive modificazioni, il Ministero dello sviluppo economico ha fornito recentemente, con circolare n. 38584 del 15 febbraio 2019, chiarimenti in merito alla corretta interpretazione delle modifiche apportate dall' art.1 comma 70, L. 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) circa l'onere di certificazione della documentazione contabile. Nella circolare precisato che con le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, il legislatore ha stabilito, da un lato, che sono tenute alla certificazione anche le imprese obbligate per legge al controllo legale dei conti (in precedenza esonerate) e, dall'altro, che l'adempimento di tale onere costituisce condizione (formale) per il riconoscimento e l'utilizzo del credito d'imposta.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 5/6 del 2019

In questo numero

Speciale Modulistica 2019

I modelli 730/2019 concernenti l'anno 2018, con le relative istruzioni

Modelli e istruzioni

La nuova modulistica 2019 per la dichiarazione mod. 730 – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15

gennaio 2019, prot. n. 10652/2019: «Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2019 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale»

La circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2019

Link al testo della circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2019 contenente le "Istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta, dei professionisti abilitati e dei CAF" (Doc. prelevato il giorno 23/04/2019) – Allegato C al Prov. Prot. n. 37462/2019, come modificato dal provvedimento del 4 aprile 2019 Prot. n. 80595/2019 – (3,9 MB)

**Cause ostative al regime
forfetario per controllo
diretto e indiretto di Srl.
Per la verifica della
riconducibilità delle
attività non basta il codice**

ATECO

In tema di cause ostative all'applicazione del regime cd. forfetario, l'articolo 1, lettera d) comma 57 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Per la verifica della sussistenza di tali ultimo requisito, in presenza di cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo operate nei confronti della società a responsabilità limitata, necessario il controllo della riconducibilità delle effettive attività, svolte dalla società stessa e dal contribuente forfetario, ai codici ATECO formalmente dichiarati.

**Commercialista socio
accomandante di società in
accomandita semplice. La
donazione del diritto di
usufrutto della quota della
società di persone non fa**

venir meno la causa ostativa per l'applicazione del c.d. nuovo regime forfetario

In tema di cause ostative all'applicazione del regime cd. forfetario, l'articolo 1, lettera d) comma 57 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del TUIR. Come espressamente chiarito dalla circolare n. 9/E del 2019, costituisce causa ostativa il possesso di partecipazioni a titolo di nuda proprietà, non essendo lo stesso espressamente escluso dalla disposizione normativa in commento e non risultando in contrasto con la ratio legis. Pertanto, la donazione del diritto di usufrutto della quota di società di persone non fa venir meno la causa ostativa per l'applicazione del c.d. nuovo regime forfetario e il contribuente decadrà dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1, ferma restando comunque l'applicabilità del regime forfetario nel periodo d'imposta 2019. Tuttavia, qualora il socio dismetta la partecipazione nella società in accomandita semplice entro la fine del 2019, lo stesso non decadrà dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020. Questo è quanto affermato dall'Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n.125 del 23 aprile 2019.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 3 del 2019

In questo numero:

La deducibilità del trattamento di fine mandato degli amministratori di Marco Orlandi

Brevi note sul mantenimento della partita IVA del professionista deceduto di Marco Peirolo

Giurisprudenza – Commissioni Tributarie Regionali:

Deduzione dell'accantonamento relativo al trattamento di fine mandato degli amministratori (TFM). Manca una norma espressa che ne limiti l'ammontare – Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione XVIII – Sentenza n. 5280 del 3 dicembre 2018

Prassi

Banca dati. IVA al 4%, solo con contenuti editoriali “tipici” di giornali, libri e periodici muniti di codice ISBN o ISSN – Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 69 del 1° marzo 2019 – Esterometro – Operazioni soggette a comunicazione

Prestazione di servizi di consulenza a soggetti passivi IVA italiani da operatore Ue in regime di franchigia IVA. Confermato l'obbligo di comunicazione nell'Esterometro – Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 85 del 27 marzo 2019

Liti fiscali: i dettagli per la definizione del contenzioso con l'Agenzia delle entrate -Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6 E del 1° aprile 2019

Legislazione

Decreto "Rdc e Quota 100" – Le disposizioni fiscali

Comma per comma, l'analisi normativa

Il testo del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, conv., con mod., dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, recante: «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» – Artt. 4, 6, 7-bis, 8, 20, 24, 27 e 29

Prestazione di servizi di consulenza a soggetti passivi IVA italiani da operatore Ue in regime di franchigia IVA. Confermato l'obbligo di comunicazione nell'Esterometro

A differenza dell'obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT l'invio del cd. Esterometro riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni.

Ai fini, infatti, dell'adempimento di detto obbligo comunicativo:

è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso;

non è significativo il fatto che l'operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio

Questo il chiarimento contenuto nella risposta n. 85 del 27 marzo 2019 dell'Agenzia delle Entrate.

Nuovo Modello RLI locazioni dal 20 marzo 2019

Con provvedimento del 19 marzo 2019, Prot. n. 64442/2019, recante: «Approvazione del modello per la “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi – contratti di locazione e affitto di immobili” (modello RLI), delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica» l'Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il nuovo Modello per richiedere la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili ed eventuali proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni con il calcolo delle relative imposte e di eventuali interessi e sanzioni, nonché per l'esercizio dell'opzione o della revoca della cedolare secca.

Manovra 2019: dal Mef le schede esplicative del

Decreto Fiscale e della Legge di Bilancio 2019

Il Dipartimento delle finanze del Mef ha pubblicato le schede di sintesi relative alla Manovra di bilancio 2019.

Le schede consentono di consultare le disposizioni normative, le finalità delle stesse e individuare i destinatari della norma e la relativa durata.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 33/34 del 2018

In questo numero:

Speciale – Manovra 2019

LA LEGGE DI BILANCIO 2019

Le principali misure

Schede provvedimento a cura del Mef

Il testo della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»

— Testo coordinato con le norme richiamate o modificate —

Autotrasportatori, incrementata la misura della deduzione forfetaria per il periodo d'imposta 2017

Con il comunicato stampa del 14 gennaio 2019, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso note le nuove misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d'imposta 2017, incrementate a seguito di un aumento delle risorse disponibili.

Si ricorda che le deduzioni forfetarie per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore (ai sensi dell'art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) vanno riportate nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI PF e SP 2018, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI 2018. I predetti codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

I contribuenti possono fruire delle nuove misure presentando una dichiarazione integrativa "a favore", al fine di evidenziare un minor debito o un maggior credito derivante dall'aumento delle deduzioni forfetarie.

Ha il n. 145 la Legge di

Bilancio 2019. Pubblicato il testo in Gazzetta Ufficiale

Pubblicata nel supplemento ordinario n. 62/L alla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 302, del 31 dicembre 2018, la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021». La legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2019

Trattamento Irpef della cessione di un immobile acquisito a seguito di transazione derivante da lite avente ad oggetto la presunta lesione della quota di eredità

In caso di accordo transattivo di una vertenza avente a oggetto la lesione della quota di eredità, con trasferimento della proprietà di un immobile non si è in presenza di una divisione dei beni ereditari, ma di una dichiarazione con la quale vengono accettate le disposizioni testamentarie, con espressa rinuncia all'azione di riduzione in ordine all'eredità (rapporto inter vivos diverso da quello di successione e di donazione). Pertanto, la plusvalenza

derivante dalla vendita dell'immobile acquisito per effetto dell'atto di transazione (e non a seguito di successione o donazione), è imponibile ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR, se realizzata mediante cessione a titolo oneroso prima del decorso del quinquennio. Ai fini della plusvalenza, si assumerà come prezzo di acquisto dei beni ceduti, il valore degli immobili pattuito a titolo transattivo. Questi i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 129 del 27 dicembre 2018. Nella risposta, inoltre, l'Agenzia ha evidenziato che lo stesso cedente avrebbe dovuto assoggettare ad imposizione anche il "valore economico" dell'immobile ricevuto in cambio della rinuncia all'esercizio della azione di riduzione, qualificandolo come un caso riconducibile alla "assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere".

Dall'Agenzia delle entrate nuovo software per compilazione della E-Fattura

Rilasciata una nuova versione di compilazione della Fattura Elettronica

Buone Feste da tutto il team

di Finanza & Fisco

Buone Feste da tutto il team di Finanza & Fisco, con i nostri migliori auguri di un felice anno nuovo. Grazie per averci scelto anche per il 2019!